Termini e condizioni d'acquisto di Porsche Schweiz AG relative a beni, prestazioni di servizio e/o prestazioni contrattuali d'opera

Edizione 08/2025

1. Basi contrattuali

1.1 I rapporti giuridici tra Porsche Schweiz AG (di seguito «Porsche») e il partner contrattuale (di seguito congiuntamente indicate come «Parti contraenti») sono disciplinati dai presenti Termini e condizioni d'acquisto e da eventuali altri accordi scritti, comprese modifiche e integrazioni. Non sono stati pattuiti accordi accessori.

1.2 Le basi contrattuali sono costituite, in ordine gerarchico, dal contratto concluso con il partner contrattuale, dai relativi ordini/richieste di consegna comprensivi degli allegati applicabili, e dalle presenti condizioni d'acquisto.

1.3 I termini e le condizioni generali della parte contraente non trovano applicazione nemmeno qualora non siano stati espressamente contestati nel singolo caso.

2. Ordini e diritto di modifica

2.1 I contratti (ordine e accettazione) e le richieste di consegna, nonché eventuali modifiche e integrazioni, devono essere stipulati per iscritto o effettuati in forma scritta.

2.2 Se la parte contraente non accetta l'ordine entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, Porsche ha il diritto di revocarlo. Le richieste di consegna diventano vincolanti al più tardi se non vengono contestate dalla parte contraente entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento.

2.3 Porsche ha il diritto di richiedere modifiche alle prestazioni contrattuali, nei limiti della ragionevolezza. A tal fine, Porsche deve raggiungere un accordo in merito con la parte contraente. La parte contraente è tenuta a comunicare tempestivamente gli effetti delle modifiche alle prestazioni contrattuali in termini di remunerazione e tempistica. Qualora si prospetti una modifica della remunerazione o della scadenza operativa, essa dovrà essere concordata e formalizzata per iscritto. In caso contrario, remunerazione e tempistiche restano invariate.

3. Fatturazione e pagamento

3.1 Salvo diversa comunicazione da parte di Porsche, la parte contraente invia le proprie fatture a invoice@porsche.ch. Qualora la fattura riporti un importo IVA applicato all'estero, essa dovrà essere trasmessa in formato cartaceo al seguente indirizzo:
Porsche Schweiz AG, Kreditorenbuchhaltung, Blegistrasse 7, 6343 Rotkreuz

3.2 Le fatture devono essere trasmesse in forma verificabile e contenere il numero di fornitore Porsche, il numero d'ordine, il numero del documento di consegna, nonché il nominativo del referente Porsche. Devono essere allegati tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute. Le fatture devono essere emesse conformemente alla normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto. I documenti contabili, quali note di credito, addebiti diretti e avvisi di pagamento, vengono messi a disposizione della parte contraente in formato elettronico tramite e-mail. In casi eccezionali, l'invio viene effettuato tramite servizio postale.

3.3 Qualora la fatturazione venga effettuata sulla base di prestazioni effettivamente erogate, le fatture da emettere conformemente al contratto, all'ordine o alla richiesta di consegna oppure, in assenza di tali riferimenti, su base mensile e retroattiva, devono obbligatoriamente indicare il numero di collaboratori che hanno prestato i servizi contrattuali fatturati, il numero di giornate lavorative effettuate da ciascuno di essi, la tariffa giornaliera dei collaboratori le cui prestazioni sono state fatturate, gli originali di tutti i giustificativi relativi alle prestazioni rese da redigere e firmare, nonché una descrizione delle spese fatturate. Le spese vengono rimborsate esclusivamente nella misura concordata in base all'ordine e, qualora non sia stato pattuito un importo forfettario, solo dietro presentazione dei relativi giustificativi.

3.4 Il pagamento avviene entro 30 giorni, al netto, salvo diverso accordo esplicito. Il termine decorre dalla data di ricezione della fattura da parte di Porsche, ma non prima della data di consegna o di esecuzione concordata, né prima dell'effettiva consegna della merce, dell'esecuzione della prestazione o della relativa accettazione.

3.5 Il pagamento avviene tramite bonifico bancario.

3.6 In caso di consegna o prestazione difettosa, Porsche si riserva il diritto di sospendere il pagamento, in misura proporzionale al valore non conforme, fino alla regolare esecuzione.

3.7 La cessione di crediti nei confronti di Porsche o la delega della loro riscossione a terzi è subordinata al previo consenso scritto di Porsche (che non può essere irragionevolmente negato). Qualora la parte contraente ceda a terzi il proprio credito nei confronti di Porsche in deroga al capoverso precedente e senza il consenso di Porsche, la cessione sarà comunque efficace. Porsche si riserva tuttavia il diritto di effettuare il pagamento con effetto liberatorio, a propria discrezione, alla parte contraente originaria oppure al cessionario.

4. Esecuzione delle prestazioni contrattuali, obblighi di verifica e di informazione

4.1 La parte contraente è tenuta a eseguire le prestazioni contrattuali in modo tale che esse corrispondano alle caratteristiche descritte nel contratto, nell'ordine o nella richiesta di consegna, inclusi gli allegati, e siano prive di difetti che ne compromettano o ne riducano il valore o l'idoneità all'uso ordinario o a quello previsto contrattualmente. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo lo stato attuale dell'arte e della tecnica, nel rispetto della diligenza normalmente richiesta nel settore, e comunque con la cura che un mandatario scrupoloso applicherebbe in circostanze analoghe nell'esecuzione degli incarichi affidatigli. Devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge e le prescrizioni amministrative pertinenti. È determinante lo stato normativo vigente al momento dell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali. I risultati delle prestazioni contrattuali devono essere conformi a tutte le disposizioni legislative applicabili in materia di autorizzazione, ai requisiti di sicurezza vigenti, alle norme di collaudo, alle normative ambientali, nonché alle eventuali prescrizioni di legge relative all'etichettatura.

4.2 L'esecuzione della prestazione da parte della parte contraente avviene nel luogo definito nel contratto, nell'ordine o nella richiesta di consegna, comprensivi degli allegati, oppure in altro luogo stabilito mediante accordo scritto.

4.3 Le prestazioni parziali richiedono il previo consenso scritto di Porsche e devono essere oggetto di esplicita pattuizione contrattuale.

4.4 Qualora la parte contraente nutra dubbi in merito alla modalità di esecuzione prevista o ai materiali, studi, elaborati preliminari o documenti messi a disposizione da Porsche, è tenuta a comunicarli tempestivamente per iscritto a Porsche. Lo stesso obbligo si applica qualora la parte contraente rilevi, o debba ragionevolmente rilevare, che altre indicazioni o requisiti forniti da Porsche siano errati, incompleti, poco chiari o non idonei all'esecuzione.

4.5 Qualora, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, risultino evidenti modifiche o miglioramenti ritenuti opportuni o necessari, la parte contraente è tenuta a informare tempestivamente Porsche per iscritto e a richiedere una decisione in merito a un'eventuale modifica delle prestazioni contrattuali.

4.6 In presenza di motivi giustificati (ad esempio, in caso di mancato rispetto di accordi, scadenze intermedie, ecc. da parte della parte contraente), Porsche è autorizzata a verificare, durante il normale orario lavorativo, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della parte contraente e a esaminare materiali, documenti e risultati che siano direttamente o indirettamente collegati alle prestazioni contrattuali.

5. Esecuzione di prestazioni da parte di terzi

5.1 La parte contraente non è autorizzata ad affidare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né di parti di esse, a subappaltatori. Eventuali eccezioni richiedono il previo consenso scritto di Porsche.

5.2 In ogni caso, qualora vengano impiegati subappaltatori, la parte contraente è tenuta a rispettare tutte le normative applicabili, in particolare quelle in materia di diritto del lavoro e di diritto sociale. La parte contraente manleva Porsche da qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'impiego di subappaltatori. La parte contraente risponde delle azioni e omissioni dei subappaltatori come se si trattasse di proprie azioni e omissioni.

6. Impiego del personale, conformità al salario minimo e prestazioni all'estero

6.1 Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei compiti indicati nel contratto o nell'ordine, la parte contraente impiega esclusivamente personale qualificato sotto il profilo professionale e personale. Tale obbligo si applica anche in caso di sostituzione del personale. La parte contraente si assume in tal caso tutte le conseguenze, in particolare i costi derivanti dalla sostituzione del personale e dalla formazione dei collaboratori sostitutivi.

6.2 La parte contraente comunica per iscritto a Porsche il nominativo di un referente responsabile per le prestazioni contrattuali commissionate, incaricato della gestione operativa e della comunicazione principale con Porsche (rappresentante). La sostituzione del rappresentante dovrà essere notificata a Porsche per iscritto e con adeguato preavviso.

6.3 La parte contraente è tenuta a sottoporre tutte le persone impiegate per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali presso la sede di Porsche (Blegistrasse 7, 6343 Rotkreuz) a un cosiddetto controllo antiterrorismo prima dell'inizio dell'attività. A tal fine, devono essere sottoposti a verifica nome, cognome, data e luogo di nascita mediante confronto con gli indirizzi soggetti a sanzioni pubblicati sul sito della Segreteria di Stato dell'economia SECO (https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/suche_sanktionsadressaten.html) e tali verifiche devono essere ripetute con regolarità, almeno una volta all'anno. Porsche si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento documentazione idonea relativa al controllo effettuato, oppure una conferma dell'avvenuta verifica. Qualora la parte contraente sia in possesso di certificazione AEO (Authorized Economic Operator), le obbligazioni di cui al paragrafo 6.3 si intendono adempiute.

6.4 L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene sotto la responsabilità diretta della parte contraente. La parte contraente mantiene la piena responsabilità e autorità direttiva nei confronti del personale da essa impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in ambito tecnico, organizzativo e disciplinare.

6.5 In caso di impiego di personale straniero, la parte contraente è tenuta a garantire che le persone interessate dispongano di un valido titolo di soggiorno che ne autorizzi l'esercizio di un'attività lavorativa. Su richiesta, la parte contraente è tenuta a presentare a Porsche un valido permesso di lavoro conforme alle disposizioni vigenti.

6.6 La parte contraente è tenuta a corrispondere ai propri collaboratori almeno il salario minimo stabilito per legge o previsto dal contratto. La parte contraente è tenuta inoltre ad incaricare esclusivamente subappaltatori che abbiano assunto nei suoi confronti l'obbligo contrattuale di corrispondere ai propri dipendenti almeno il salario minimo previsto dalla legge o concordato contrattualmente. La parte contraente provvede a formalizzare tale obbligo nei confronti dei subappaltatori da essa incaricati.

6.7 Qualora impieghi il proprio personale in modalità transfrontaliera per l'esecuzione delle prestazioni e dei compiti contrattuali indicati nell'ordine o nel contratto, la parte contraente garantisce la piena osservanza di tutti gli obblighi a essa applicabili in materia di diritto del lavoro, fiscale, previdenziale e di altra natura, previsti dalla normativa nazionale del personale impiegato e dalla normativa svizzera.

6.8 La parte contraente si impegna altresì a manlevare integralmente Porsche da qualsiasi pretesa di terzi riconducibile alla violazione, da parte sua, degli obblighi di cui al paragrafo 6.7, e a risarcire ogni danno che ne derivi in conseguenza di una violazione colposa.

7. Termini, scadenze e penale contrattuale

I periodi e le date di esecuzione e consegna (di seguito: «milestone») sono definiti nel contratto, nell'ordine o nella richiesta di consegna, comprensivi degli eventuali allegati, e sono vincolanti. Non appena una delle parti contraenti rilevi che le milestone concordate non potranno essere rispettate, è tenuta a informare tempestivamente l'altra parte contraente e a motivare il ritardo. Le parti contraenti si impegnano a consultarsi in merito agli effetti di eventuali ritardi e alle misure correttive da adottare. Salvo diverso accordo, le variazioni di scadenza imputabili alla parte contraente sono soggette alle disposizioni di legge in materia di mora.

7.1 Per tutti gli altri casi si applicano le norme legislative in materia di mora.

7.2 Qualora sia stata convenuta una penale contrattuale per ritardi imputabili alla parte contraente, Porsche si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Il diritto di esigere il pagamento della penale contrattuale concordata non decade per effetto della mancata formulazione espressa di tale riserva al momento dell'accettazione della fornitura o della prestazione tardiva. La penale contrattuale per ritardo deve essere detratta dai diritti al risarcimento del danno riconducibili al medesimo ritardo.

8. Eventi di forza maggiore

Eventi di forza maggiore, mobilitazioni sindacali conformi alla legge, disordini civili, misure adottate dalle autorità e altri eventi gravi, imprevedibili, di origine esterna e non gestibili con mezzi ragionevoli, esonerano le parti contraenti, per la durata dell'impedimento e nella misura della loro incidenza, dagli obblighi di prestazione contrattuale. Le parti contraenti sono tenute, nei limiti del ragionevole, a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie e ad adeguare i propri obblighi alle circostanze mutate, secondo il principio di buona fede.

9. Consegna

Salvo diverso accordo scritto, la consegna deve avvenire conformemente alla resa DAP (Delivered At Place) (Incoterms 2020) presso la sede di Porsche oppure presso il luogo di consegna indicato nel contratto, nell'ordine o nella richiesta di consegna, comprensivi di eventuali allegati.

10. Qualità e documentazione

In fase di consegna, la parte contraente trasmette a Porsche informazioni scritte concernenti le caratteristiche e la composizione del prodotto, qualora tali dati siano richiesti per soddisfare obblighi normativi o amministrativi vigenti in Svizzera o in altri Paesi. La parte contraente concorda con Porsche la necessità di fornire tali informazioni.

11. Accettazione formale

11.1 Nel caso in cui le prestazioni contrattuali richiedano accettazione formale, la parte contraente è tenuta a notificare per iscritto a Porsche l'avvenuta conclusione delle stesse e a procedere alla loro consegna o messa a disposizione ai fini dell'accettazione formale. Successivamente, le parti concordano una data per l'accettazione formale.

11.2 L'accettazione di singole unità di consegna autonome relative alle prestazioni contrattuali (accettazioni parziali) può essere concordata per iscritto. Tale accettazione è considerata, ai sensi di legge, come accettazione formale della prestazione parziale. Le parti contraenti possono stabilire che, al termine di tutte le accettazioni parziali concordate, venga formalmente attestata l'avvenuta accettazione dell'intera prestazione contrattuale.

11.3 Qualora non siano state concordate accettazioni parziali ai sensi del paragrafo 11.2, una verifica congiunta dello stato dell'unità di consegna della prestazione contrattuale, effettuata da Porsche e dalla parte contraente durante l'avanzamento del progetto, non ha valore di accettazione formale ai sensi di legge. Gli accertamenti delle prestazioni sono, di norma, subordinati all'accettazione formale ai sensi di legge. L'esito di ciascun accertamento deve essere documentato per iscritto in un verbale sottoscritto da entrambe le parti contraenti.

11.4 Le accettazioni formali avvengono entro quattro settimane dal ricevimento da parte di Porsche della comunicazione di avvenuta conclusione della prestazione parziale o totale e della consegna o messa a disposizione delle relative prestazioni contrattuali, salvo diverso termine espressamente concordato. Qualora il controllo delle prestazioni contrattuali da parte del contraente richieda la messa in funzione o l'utilizzo a fini di test, l'accettazione formale avverrà esclusivamente dopo il completamento positivo dei test. L'esito dell'accettazione formale deve essere documentato per iscritto in un verbale sottoscritto da entrambe le parti contraenti.

11.5 I pagamenti effettuati da Porsche non costituiscono accettazione formale, né parziale né definitiva, né implicano rinuncia all'accettazione stessa.

12. Segnalazione di vizi

I difetti della merce consegnata, qualora si tratti di vizi palesi, danni da trasporto, o discrepanze relative all'identità o alla quantità, devono essere segnalati da Porsche alla parte contraente entro 14 giorni dal ricevimento della fornitura mediante comunicazione scritta. Per tutti gli altri vizi, la segnalazione si considera in tempo utile se effettuata entro 14 giorni dalla rispettiva scoperta.

13. Vizi della cosa

13.1 Le pretese relative alla responsabilità per vizi si prescrivono dopo 36 mesi dal trasferimento del rischio o dall'accettazione formale, salvo che la legge preveda un termine di prescrizione più lungo.

13.2 In caso di vizi, Porsche può scegliere se richiedere l'eliminazione del vizio oppure una nuova fornitura/nuova produzione. Qualora l'eliminazione del vizio risulti inaccettabile per la parte contraente, questa è tenuta a effettuare una fornitura sostitutiva priva di vizi o una nuova produzione. Le spese derivanti dall'adempimento sostitutivo, ivi incluse quelle relative allo smontaggio e al rimontaggio, sono a carico della parte contraente.

13.3 Se il contraente rifiuta l'adempimento sostitutivo, se tale adempimento sostitutivo non va a buon fine, se non è ragionevolmente esigibile da parte di Porsche, oppure se il contraente non dà seguito alla richiesta di adempimento sostitutivo entro un termine congruo stabilito caso per caso, Porsche ha diritto di far valere tutti gli ulteriori rimedi di legge previsti in materia di vizi, inclusa, nel caso di prestazioni soggette a contratto d'opera, la facoltà di esecuzione in proprio ai sensi della norma SIA 118, articolo 169 capoverso 1, clausole 1-3.

13.4 La comunicazione di un vizio alla parte contraente comporta la sospensione del termine di prescrizione. Qualora un vizio venga notificato alla parte contraente entro il termine di prescrizione, la parte contraente rinuncia all'eccezione di prescrizione.

13.5 Per il resto si applicano le disposizioni di legge.

14. Responsabilità della parte contraente

La responsabilità per risarcimento danni e la responsabilità per danni da prodotti difettosi della parte contraente sono disciplinate dalle disposizioni di legge.

15. Diritti sulle prestazioni contrattuali di servizio e/o d'opera

15.1 In linea generale, Porsche detiene i diritti su tutti i risultati generati nell'ambito dell'incarico (inclusi rapporti di prova e sviluppo, suggerimenti, idee, progetti, configurazioni, proposte, campioni, modelli, disegni, file CAD e qualsiasi altra documentazione). Porsche acquisisce diritti d'uso gratuiti, esclusivi, irrevocabili, illimitati nel tempo, nello spazio e per oggetto, nonché trasferibili e concedibili in sublicenza su tutte le prestazioni contrattuali, inclusi i software sviluppati. Qualora la parte contraente si avvalga di subappaltatori, essa dovrà garantire, mediante idonei accordi contrattuali, che anche i subappaltatori forniscano a Porsche i risultati e i diritti d'uso sopra menzionati. L'utilizzo delle prestazioni contrattuali da parte della parte contraente o di terzi è subordinato al previo consenso scritto di Porsche.

15.2 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, vengano sviluppate soluzioni innovative (in particolare invenzioni, proposte di perfezionamento tecnico, know-how o altri contributi originali di natura intellettuale e creativa), la parte contraente è tenuta a informare Porsche e a trasmetterle tutta la documentazione utile alla valutazione di tali soluzioni innovative. Porsche ha il diritto esclusivo di presentare domande di registrazione di diritti di proprietà industriale. La parte contraente si impegna a rivendicare tali innovazioni nei confronti dei propri collaboratori entro i termini previsti e senza limitazioni, nonché a collaborare con Porsche per l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà industriale, fornendo in particolare tutte le dichiarazioni necessarie a tal fine. Qualora Porsche rinunci per iscritto, nei confronti della parte contraente, alla presentazione di una domanda di registrazione, la parte contraente sarà autorizzata a presentare la domanda di registrazione del relativo diritto di proprietà industriale a proprie spese. Porsche acquisisce un diritto d'uso non esclusivo, gratuito, illimitato nel tempo, nello spazio e per oggetto, nonché trasferibile, sui diritti di proprietà industriale successivamente conferiti alla parte contraente. Ciascuna delle parti, Porsche e la parte contraente, sostiene autonomamente la remunerazione spettante ai propri collaboratori per le invenzioni da questi realizzate.

15.3 Qualora i diritti di proprietà industriale già detenuti dalla parte contraente al momento della conclusione del contratto risultino necessari per la realizzazione o lo sfruttamento delle prestazioni contrattuali, Porsche acquisisce su tali diritti un diritto d'uso irrevocabile, non esclusivo, illimitato nel tempo e nello spazio, gratuito, trasferibile e concedibile in sublicenza, ai fini dello sfruttamento delle prestazioni contrattuali da parte di Porsche o di terzi da essa incaricati. Prima dell'inizio dei lavori, la parte contraente comunica quali tra i propri diritti di protezione industriale potrebbero risultare rilevanti ai fini delle prestazioni contrattuali.

15.4 Per i risultati contrattuali suscettibili di tutela ai sensi del diritto d'autore, Porsche acquisisce irrevocabilmente un diritto d'uso esclusivo, gratuito e trasferibile, valido per tutte le forme di utilizzazione, conosciute e non ancora conosciute. Il diritto di disponibilità della parte contraente su modelli, metodi, componenti e simili da essa forniti o sviluppati rimane invariato. Il diritto d'uso include anche il diritto allo sfruttamento economico, alla pubblicazione, alla riproduzione, nonché alla trasmissione a terzi in relazione a eventuali incarichi successivi. Tale diritto si estende a tutte le modalità di utilizzazione e a ogni fase di sviluppo, inclusi il codice sorgente e il codice oggetto. Il suddetto diritto d'uso, nel caso di software e know-how, è illimitatamente concedibile in sublicenza da parte di Porsche, qualora necessario per l'utilizzo pieno e non soggetto a restrizioni delle prestazioni contrattuali e dei relativi risultati. Tale diritto può inoltre essere sublicenziato, senza limitazioni, a terzi da Porsche per finalità proprie, nonché da società appartenenti al gruppo Porsche per i rispettivi scopi aziendali

16. Diritti di proprietà industriale, diritti di terzi e vizi giuridici

16.1 La parte contraente si impegna a fornire una prestazione contrattuale esente da diritti di proprietà industriale di terzi. Qualora la configurazione prevista delle prestazioni contrattuali comporti una violazione di diritti di terzi o ostacoli un utilizzo indisturbato delle stesse, la parte contraente informerà tempestivamente Porsche.

La parte contraente è tenuta, a proprie spese, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la fornitura della prestazione contrattuale a Porsche senza alcuna violazione di diritti di terzi.

16.2 Qualora, nell'ambito dell'utilizzo conforme al contratto, non sia possibile prescindere da diritti di proprietà industriale di terzi, la parte contraente si impegna a verificarne la disponibilità mediante licenza. Porsche si riserva il diritto di decidere se procedere alla stipula di una licenza. La ripartizione dei costi sostenuti sarà concordata tra le parti contraenti caso per caso.

16.3 Qualora la parte contraente non fornisca prestazioni contrattuali esenti da diritti di proprietà industriale di terzi, oppure ometta di informare tempestivamente Porsche circa una potenziale violazione derivante dalla configurazione prevista delle stesse, essa sarà tenuta a manlevare Porsche da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per la violazione di tali diritti. La presente disposizione non si applica qualora i diritti di proprietà industriale confliggenti non fossero noti alla parte contraente e non potessero essere conosciuti nemmeno adottando la diligenza ordinaria normalmente esigibile. Ulteriori diritti e rivendicazioni previsti dalla normativa vigente restano impregiudicati.

17. Utilizzo di software Free and Open Source

17.1 Definizione di software Free and Open Source:

Per «Software Free and Open Source» o «FOSS» si intende il software

17.1.1 i cui termini di licenza soddisfano i requisiti della «Open Source Definition» (https://opensource.org/osd) dell'«Open Source Initiative» e che, di conseguenza, viene concesso in licenza dai rispettivi titolari dei diritti a chiunque per un utilizzo ampio e gratuito, con codice sorgente disponibile, e/o

17.1.2 i cui termini di licenza sono stati riconosciuti come licenze di software Free or Open Source sui siti web della «Open Source Initiative» e/o della «Free Software Foundation» e/o

17.1.3 che viene offerto come software Public Domain.

17.2 Requisiti per l'utilizzo del software FOSS

Il software FOSS può essere utilizzato in prodotti, tecnologie e servizi (incluso hardware con software integrato) che vengono distribuiti, concessi in licenza, trasferiti o altrimenti messi a disposizione di Porsche, oppure sviluppati per Porsche (di seguito: «Prodotti oggetto del contratto»), solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di licenza del software FOSS impiegato e sono rispettate tutte le condizioni di seguito riportate:

17.2.1 l'utilizzo di software FOSS nei prodotti oggetti del contratto non deve comportare, in alcun modo, l'applicazione di clausole copyleft al software proprietario, preesistente o sviluppato nell'ambito del contratto o dell'ordine. Fanno eccezione le modifiche all'interno di componenti FOSS preesistenti (ad es. correzioni di errori e modifiche all'hardware specifico), nonché i singoli casi concordati con Porsche.

17.2.2 Non è consentito l'impiego di software FOSS le cui condizioni di licenza richiedano che all'utente sia consentita l'installazione o l'utilizzo di software modificato su hardware con software integrato (cosiddetti sistemi «embedded», in particolare autoveicoli), salvo nei casi in cui la parte contraente sia stata chiaramente informata che il software da fornire non verrà utilizzato su sistemi «embedded» dotati di meccanismi di protezione software (ad es. procedura di firma digitale).

17.2.3 La parte contraente si impegna a compilare la Dichiarazione FOSS (disponibile al seguente link: https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/media/shared_media/documents_1/einkaufsbedingungen/porsche_ag/einkaufsbedingungen_nicht_produktionsmaterial_/foss_erklaerung/FOSS-Declaration.pdf) in modo veritiero e, con la propria sottoscrizione, conferma l'impiego del software FOSS conforme alle relative licenze, garantendo il pieno rispetto delle disposizioni della Dichiarazione FOSS.

Le condizioni di cui al paragrafo 17.2 si applicano, senza ulteriori indicazioni o richieste da parte di Porsche, anche a qualsiasi aggiornamento del software impiegato nei prodotti oggetto del contratto, indipendentemente dalla modalità di fornitura del software (ad es. Source Code, Binary, SaaS, Container).

17.3 Garanzia

Fatto salvo ogni altro diritto di Porsche, la parte contraente garantisce a Porsche l'osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 17.2, nonché di tutti i requisiti delle licenze applicabili al FOSS da essa impiegato nei prodotti oggetto del contratto. La parte contraente garantisce inoltre che tali prodotti non contengano ulteriori componenti FOSS e che non vi sia alcuna violazione delle norme sul diritto d'autore.

17.4 Conseguenze giuridiche e risarcimento

In caso di mancato rispetto o rispetto tardivo delle (i) condizioni di licenza relative al FOSS utilizzato nei prodotti oggetto del contratto o di altre disposizioni in materia di diritto d'autore, e (ii) dei requisiti e delle garanzie stabiliti ai paragrafi 17.2 e 17.3, la parte contraente si impegna a quanto segue:

17.4.1 Qualora il FOSS venga impiegato nei prodotti oggetto del contratto in modo non conforme alla licenza, la parte contraente è tenuta a sostituirlo tempestivamente e a proprie spese con una componente software alternativa il cui utilizzo non violi né i requisiti di licenza né le disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore.

17.4.2 La parte contraente si impegna a risarcire Porsche per tutti i costi, le spese e i danni derivanti dal mancato rispetto o dal rispetto tardivo delle disposizioni sopra indicate.

L'assenza di una delle caratteristiche garantite al paragrafo 17.3 costituisce una violazione essenziale degli obblighi contrattuali e comporta che il prodotto oggetto del contratto sia da considerarsi difettoso.

18. Impiego dell'intelligenza artificiale (IA)

18.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, la parte contraente può impiegare sistemi di IA nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte di Porsche e nel pieno rispetto della normativa applicabile.

18.2 Tutti i contenuti e le informazioni messi a disposizione da Porsche possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto/dall'ordine. I contenuti e le informazioni riservati di Porsche non possono essere inseriti, né in forma originale né modificata, né integralmente né parzialmente, in sistemi di intelligenza artificiale o in sistemi con funzionalità analoghe, né essere utilizzati per simulazioni, archiviazione o addestramento di tali sistemi, inclusi il text mining e il data mining.

18.3 Qualora l'intelligenza artificiale venga impiegata nell'esecuzione delle prestazioni in modo conforme alle presenti disposizioni, la parte contraente è tenuta a contrassegnare in modo chiaro e leggibile da macchina i contenuti generati tramite IA. La parte contraente garantisce inoltre che le prestazioni realizzate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale siano esenti da diritti di terzi e che Porsche possa utilizzarle in conformità alle normative e ai requisiti amministrativi applicabili.

18.4 Qualora Porsche abbia motivi oggettivi per dubitare del rispetto di tali disposizioni, la parte contraente è tenuta a dimostrarne tempestivamente la conformità.

19. Beni forniti da Porsche

Porsche si riserva la proprietà dei beni da essa forniti da Porsche stessa. La lavorazione o trasformazione da parte della parte contraente avviene per conto di Porsche. Qualora i beni forniti vengano lavorati o mescolati con altri beni non appartenenti a Porsche, Porsche acquisisce la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore dei propri beni rispetto agli altri beni lavorati o mescolati, al momento della lavorazione. Se la mescolanza avviene in modo tale che il bene della parte contraente debba essere considerato come bene principale, la parte contraente trasferisce fin d'ora a Porsche la comproprietà proporzionale del bene principale. Porsche accetta sin d'ora il trasferimento di proprietà. La parte contraente custodisce gratuitamente per conto di Porsche la proprietà esclusiva o la comproprietà.

20. Riserva di proprietà

La parte contraente si riserva la proprietà di tutti i beni da essa forniti fino al completo pagamento della relativa fornitura. Porsche non riconosce altre forme di riserva di proprietà.

21. Durata e cessazione del contratto

21.1 Qualora la parte contraente sia tenuta a fornire una prestazione d'opera e il contratto venga risolto per giusta causa, essa avrà diritto al compenso esclusivamente per le prestazioni contrattuali completate e documentate fino al momento della risoluzione, purché tali prestazioni siano utilizzabili da Porsche e il loro impiego sia ragionevolmente esigibile. In caso contrario, non sussiste alcun diritto al compenso.

21.2 Qualora la parte contraente sia tenuta a fornire una prestazione di servizi, Porsche può recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. Se la risoluzione del contratto avviene a causa di un comportamento contrattualmente illecito imputabile alla parte contraente, oppure se è quest'ultima a recedere senza essere stata indotta da un inadempimento da parte di Porsche, saranno compensabili esclusivamente le prestazioni contrattuali conformi, completate in modo autonomo e documentate fino al momento della risoluzione, purché siano utilizzabili da Porsche. Le pretese risarcitorie di Porsche restano impregiudicate. Qualora la parte contraente non sia responsabile dei motivi di risoluzione del contratto, Porsche rimborsa le spese documentate e direttamente riconducibili all'incarico, sostenute fino alla cessazione del contratto, incluse quelle relative a obbligazioni non risolvibili in modo conforme. La parte contraente non ha diritto ad ulteriori pretese di adempimento o risarcimento in relazione alla risoluzione del contratto.

21.3 I diritti sui risultati prodotti fino al momento della risoluzione del contratto passano a Porsche conformemente a quanto previsto dal paragrafo 15.

21.4 Al termine della prestazione contrattuale concordata nell'ordine, o in caso di risoluzione del contratto, la parte contraente è tenuta a consegnare senza sollecitazione tutti i risultati della prestazione, unitamente alla documentazione ricevuta da Porsche, inclusi componenti, campioni e supporti digitali. Un diritto di ritenzione su tali documenti è ammesso esclusivamente in presenza di crediti derivanti dal medesimo rapporto contrattuale, purché siano incontestati o accertati con sentenza definitiva.

21.5 Ogni risoluzione contrattuale deve essere formalizzata per iscritto.

22. Riservatezza

22.1 Le parti contraenti sono tenute a trattare in modo riservato tutte le Informazioni Riservate ai sensi del presente paragrafo 22 dell'altra parte contraente, a proteggerle da accessi e conoscenze da parte di terzi, in particolare mediante misure tecniche e organizzative adeguate, e a non trasmetterle né renderle accessibili a terzi, né integralmente né parzialmente, né direttamente né indirettamente. Tali informazioni devono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto e ai fini dell'esecuzione del contratto o dell'ordine, e rese accessibili solo ai collaboratori che ne abbiano effettiva necessità per tale scopo, a condizione che anch'essi siano vincolati da un obbligo di riservatezza. Le società collegate a Porsche ai sensi dell'art. 963 cpv. 2 CO non sono considerate terzi ai sensi della presente clausola.

Per «Informazioni Riservate» si intendono tutte le comunicazioni, i documenti, le divulgazioni, i materiali o altre informazioni - siano essi in forma scritta, orale, elettronica, visiva, materiale o immateriale - della parte contraente divulgante, in particolare dati, know-how, codici sorgente, informazioni tecniche e non tecniche, materiali, campioni, specifiche, prezzi e altre informazioni aziendali, incluse tutte le relative riproduzioni, che vengano trasmesse o rese accessibili all'altra parte contraente in relazione al contratto o all'ordine, indipendentemente dal fatto che siano esplicitamente contrassegnate come «riservate» o «protette», oppure che l'intenzione di riservatezza della parte contraente divulgante risulti dalla natura dell'informazione o da altre circostanze.

Le informazioni non sono considerate Informazioni Riservate qualora la parte contraente ricevente possa dimostrare che tali informazioni:

- al momento della trasmissione o messa a disposizione erano già note alla parte contraente ricevente, di pubblico dominio o liberamente accessibili al pubblico;
- dopo la trasmissione o messa a disposizione sono diventate di pubblico dominio o liberamente accessibili al pubblico, senza violazione diretta o indiretta di obblighi di riservatezza nei confronti della parte contraente divulgante;
- dopo la trasmissione o messa a disposizione sono state trasmesse o rese accessibili alla parte contraente ricevente da terzi legittimati, al di fuori dell'ambito di applicazione di un obbligo di riservatezza nei confronti della parte contraente divulgante;
- sono state create o sviluppate dalla parte contraente ricevente senza utilizzare né fare riferimento alle Informazioni Riservate della parte contraente divulgante;
- sono state espressamente indicate o descritte in forma scritta dalla parte contraente divulgante come non riservate; oppure
- la parte contraente ricevente è obbligata alla divulgazione in forza di una decisione giudiziaria o amministrativa passata in giudicato.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo 22.1 si applicano per tutta la durata del contratto e della sua esecuzione, nonché per un periodo di cinque anni successivo.

Non sono considerati terzi ai sensi della presente disposizione i subfornitori e i subappaltatori di servizi impiegati nell'ambito del progetto oggetto del contratto, a condizione che siano vincolati da un obbligo di riservatezza conforme alle disposizioni del paragrafo 22.1, e che la trasmissione delle Informazioni Riservate sia limitata esclusivamente a quelle necessarie per l'esecuzione delle relative prestazioni a favore della parte contraente ricevente.

22.2 Qualsiasi riferimento al rapporto commerciale con Porsche a fini promozionali è consentito alla parte contraente solo previa autorizzazione scritta. In caso di violazione della presente disposizione, Porsche ha facoltà di applicare una penale contrattuale pari a CHF 50'000 per ciascuna violazione, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni comprovati. Il pagamento della penale contrattuale e/o del risarcimento danni non esonera la parte contraente dall'obbligo di rispettare gli obblighi sopra indicati.

23. Sicurezza delle informazioni

La parte contraente è tenuta a proteggere tutte le informazioni e i dati di Porsche, in particolare le Informazioni Riservate ai sensi del paragrafo 21.1 (di seguito «dati Porsche»), in modo immediato ed efficace, secondo lo stato dell'arte, da accessi non autorizzati, modifiche, distruzione o perdita, trasmissione non autorizzata, altre forme di trattamento illecito e qualsiasi altro abuso. Nella protezione dei Dati Porsche devono essere adottate tutte le misure e precauzioni conformi allo stato dell'arte attualmente riconosciuto, al fine di garantire in ogni momento l'archiviazione e il ripristino sicuro e conforme dei dati. Su richiesta di Porsche, la parte contraente è tenuta a far eseguire, entro un termine ragionevole, una verifica TISAX (https://enx.com) o una verifica equivalente, basata su uno standard di sicurezza delle informazioni approvato da Porsche e conforme all'obiettivo di verifica (TISAX) da essa stabilito, mettendone il relativo esito a disposizione di Porsche.

24. Protezione dei dati e attribuzione dei dati

24.1 Qualora, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la parte contraente abbia accesso a dati personali, essa è tenuta a rispettare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e, in particolare, a trattare i dati personali esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (principio di finalità), a garantire che i propri collaboratori vi accedano solo nella misura strettamente necessaria, a vincolarli per iscritto al segreto sui dati, a istruirli in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati e, su richiesta, a fornire prova di tali adempimenti a Porsche. L'accesso ai dati personali di Porsche da parte della parte contraente è subordinato, ove richiesto, alla preventiva sottoscrizione dell'accordo sulla protezione dei dati messo a disposizione da Porsche. La parte contraente garantisce che il trattamento dei dati personali riconducibili a Porsche o ai suoi clienti avvenga esclusivamente all'interno della Svizzera, della Repubblica Federale di Germania, di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra indicate devono essere concordate espressamente per iscritto tra Porsche e la parte contraente.

24.2 Le prestazioni contrattuali devono essere erogate nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, mediante l'adozione di tecnologie di protezione e di impostazioni predefinite orientate alla tutela della privacy (art. 7 LPD), nella misura in cui tali requisiti risultino applicabili alle prestazioni oggetto del contratto. In tal caso, la parte contraente si impegna a fornire a Porsche, su richiesta, la documentazione attestante l'attuazione di tali requisiti e garantisce che, nell'ambito dell'utilizzo conforme alla destinazione delle prestazioni contrattuali, siano rispettabili i principi applicabili al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 6 LPD (DSG).

24.3 La parte contraente riconosce che tutti i dati generati in relazione all'utilizzo dell'oggetto contrattuale presso Porsche, presso il cliente finale, presso terzi o presso la stessa parte contraente, appartengono a Porsche, salvo che, ai sensi della normativa vigente, ne sia titolare il cliente finale o altri terzi. La parte contraente rinuncia a qualsiasi diritto di proprietà o altri diritti su tali dati e, in particolare, non li utilizzerà per finalità di «Big Data», quali la raccolta di dati, la creazione di banche dati o l'esecuzione di elaborazioni analitiche dei dati. Il diritto della parte contraente di utilizzare i dati ai fini dell'adempimento del presente contratto, nella misura in cui ciò sia necessario, resta impregiudicato.

25. Compliance e sostenibilità

25.1 Salvo diverso accordo, al momento della conclusione del contratto, i «Requisiti di Porsche AG per la sostenibilità nei rapporti con i partner commerciali (Codice di condotta per i partner commerciali)» vigenti costituiscono parte integrante del contratto/dell'ordine.

25.2 Tali requisiti sono accessibili tramite la piattaforma Business del Gruppo VW al seguente indirizzo: https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/en/kbp_public/information/procurement_conditions_new/porsche_ag.html.

26. Disposizioni generali

26.1 Se una delle parti contraenti sospende i pagamenti, oppure viene avviata nei suoi confronti una procedura fallimentare o di concordato sul suo patrimonio o una procedura extragiudiziale di ristrutturazione del debito, l'altra parte ha il diritto di recedere dal contratto limitatamente alla parte non ancora eseguita. Lo stesso vale nel caso in cui la situazione economica di una parte contrattuale si deteriori in modo tale da compromettere seriamente l'adempimento del contratto.

26.2 Il luogo di adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della parte contraente è la sede di Porsche. In merito alla consegna, possono essere concordate disposizioni diverse.

26.3 Qualora una disposizione dei presenti Termini e condizioni d'acquisto o degli altri accordi stipulati sia o divenga inefficace, questo non pregiudica la validità del contratto nel suo complesso. Le parti contraenti sono tenute a negoziare in buona fede una disposizione che sostituisca quella non valida. Lo stesso principio si applica analogamente in caso di lacuna normativa.

26.4 Si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

26.5 Il foro competente esclusivo è quello della sede legale di Porsche, fatto salvo il diritto di Porsche di adire anche il foro competente presso la sede legale della parte contraente.

26.6 In caso di traduzione dei presenti Termini e condizioni d'acquisto, in presenza di discrepanze prevale la versione originale in lingua tedesca.